

Con la recentissima pronuncia depositata in data 23.1.2023, la Corte di Cassazione ha confermato il principio in base al quale **l'ex coniuge che intrattiene una convivenza stabile con l'attuale partner** - con il quale porta avanti un effettivo **progetto comune**, tale da costituire un **punto di riferimento anche per il figlio di lei**, comprovato da espletata CTU - **non ha diritto all'assegno divorzile**.

Più in particolare, la Corte ha sottolineato come nella fattispecie la ricorrente *ex* moglie non possa validamente invocare la funzione perequativo-compensativa dell'assegno, non soltanto perché intrattiene da molti anni una relazione stabile che, evidentemente, le ha consentito di non lavorare e di dedicarsi esclusivamente al volontariato e alla politica, ma anche e soprattutto perché per ben 15 anni non ha mai cercato un lavoro, venendo, così meno ogni esigenza di natura assistenziale da parte dell'*ex* marito.

La corte ha, altresì, avuto modo di chiarire espressamente che l'effettiva progettualità rappresenta l'elemento costitutivo di una nuova formazione familiare e che questa è l'unica circostanza che l'onere dell'assegno divorzile deve provare, non essendo, invece, tenuto a dimostrare che il nuovo convivente della *ex* coniuge contribuisca effettivamente al *ménage* familiare, essendo estraneo ad esso e potendosi ben presumere che la convivenza stabile si fondi su obblighi di assistenza reciproci.

Cass. Civ., Sez. I, ord. 23.1.2023

Avv. Anna Bevilacqua